



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

REGOLA TECNICA ¹

elaborata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 11 comma 2 e dell'articolo 15 comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

Il Consiglio Nazionale del Notariato

Visto il provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia del 12 maggio 2023 con il quale sono stati adottati 34 indicatori di anomalia, ciascuno dei quali articolato in *sub*-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento;

Visto, in particolare, l'articolo 5 comma 3 del citato provvedimento U.I.F. del 12 maggio 2023 ai sensi del quale *"Gli organismi di autoregolamentazione, nell'ambito del ruolo svolto ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto antiriciclaggio per promuovere l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto, possono fornire supporto ai professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi ai fini della individuazione degli indicatori e dei sub-indici riferiti alla concreta attività svolta"*;

Visto l'art.3 comma 5 del citato provvedimento U.I.F. 12 maggio 2023 ai sensi del quale *"le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi"*;

Visto l'art.4 comma 1 del citato provvedimento U.I.F. 12 maggio 2023 ai sensi del quale *"I destinatari valutano compiutamente le informazioni e la documentazione raccolte sul profilo di rischio del cliente e nel corso dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica e conservazione, nonché le eventuali ulteriori informazioni disponibili in virtù dell'attività svolta"*;

¹ Nella seduta del 15/12/2023 il CNN ha approvato la selezione degli indicatori di anomalia e la relativa Regola Tecnica; nelle more dell'espressione del prescritto parere da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria del MEF, quanto ivi previsto troverà applicazione come criterio e metodologia per l'analisi e la valutazione del rischio di cui all'art. 15 del D.Lgs 231/2007.



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Visto l'allegato al citato provvedimento U.I.F. 12 maggio 2023 ai sensi del quale "*I destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili*", ancora "*le operatività sono individuate come sospette solo in presenza di circostanze soggettive e oggettive*" e, ancora, "*le predette circostanze sono individuate dal destinatario sulla base di tutte le informazioni disponibili, fermo restando che non sono richieste indagini estranee alla concreta attività svolta*";

Visto l'articolo 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ai sensi del quale "*i soggetti obbligati adempiono agli obblighi previsti a loro carico dal presente decreto tenendo conto dei dati e delle informazioni acquisiti o posseduti nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale*";

Visto l'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ai sensi del quale gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell'elaborazione e aggiornamento di Regole Tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;

Visto l'articolo 15 comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 ai sensi del quale gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie, commisurati alla natura dell'attività svolta, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività;

Considerato che il Consiglio Nazionale del Notariato, in sede di espressione del proprio parere favorevole sul provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia, si è riservato di intervenire, anche mediante l'adozione di apposita regola tecnica, al fine di selezionare gli indicatori di anomalia ed i *sub*-indici riferibili alla concreta attività svolta dai Notai;

Considerato che il Consiglio Nazionale del Notariato in collaborazione con l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia - nelle logiche di cooperazione attiva a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - ha individuato gli indicatori di anomalia ed i *sub*-indici riferibili alla concreta attività svolta dai Notai;

Ritenuto che l'elencazione riportata in allegato non è esaustiva e si riferisce all'ordinaria operatività notarile; ciò non esclude che possano essere considerati altri indicatori e *sub*-indici, esclusivamente



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

qualora il notaio svolga una prestazione professionale riguardante operatività ulteriori (ad es. gli indicatori 28 e 29 nel caso di operatività connessa con mandati fiduciari);

Ritenuto che l'elencazione degli indicatori e dei *sub*-indici contempla fattispecie astratte che devono essere in ogni caso rapportate alla concreta attività svolta dal notaio e nei casi in cui è prevista la prestazione notarile (ad es. il *sub*-indice 9.13 nonché l'indicatore 31 e i relativi *sub*-indici si riferiscono solo alle ipotesi di locazioni e cessioni di crediti in cui è previsto l'intervento di un notaio);

Ritenuto che, tra gli altri, i *sub*-indici 7.6, 7.9, 11.18 e 30.1 rilevano solo in occasione di prestazioni temporalmente successive a quelle che si sono già svolte presso lo stesso notaio; inoltre, il *sub*-indice 11.13 rileva nel caso in cui il soggetto cui è riferita l'operatività richiede al notaio di non far transitare su rapporti allo stesso riconducibili somme di propria pertinenza affluite su conti specificamente utilizzati per l'attività professionale notarile;

Tutto ciò visto e considerato
IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

individua nell'allegato gli indicatori di anomalia ed i *sub*-indici riferibili alla concreta attività svolta dai Notai, indicando altresì i seguenti criteri per il corretto utilizzo degli indicatori di anomalia e dei *sub*-indici selezionati:

A) la semplice ricorrenza di uno o più indicatori di anomalia e dei *sub*-indici selezionati non determina di per sé alcun obbligo di Segnalazione di Operazione Sospetta;

B) le operatività descritte nei singoli indicatori di anomalia e nei *sub*-indici sono da considerare sospette solo in presenza di circostanze soggettive (in quanto riferite al cliente) e oggettive (in quanto riferite alla prestazione professionale) individuate sulla base delle informazioni *acquisite o possedute nell'esercizio della propria attività istituzionale o professionale*, fermo restando che non sono richieste acquisizioni documentali o indagini estranee alla concreta attività svolta;



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

C) gli indicatori di anomalia ed i *sub*-indici che presuppongono una conoscenza pregressa del cliente, all'interno di un rapporto continuativo, non sono applicabili alle prestazioni professionali notarili, salvo che i dati e le informazioni "*storiche*" siano posseduti o acquisiti dal Notaio in ragione della concreta propria attività professionale, in quanto pertinente con prestazioni già eseguite e da eseguire;

D) gli indicatori di anomalia ed i *sub*-indici non presuppongono che il Notaio controlli il cliente successivamente all'esecuzione della prestazione. In questo senso, tra gli altri, i *sub*-indici 7.6, 7.9, 11.13, 11.18 e 30.1 rilevano solo in occasione di prestazioni temporalmente successive a quelle che si sono già svolte presso lo stesso Notaio;

E) gli indicatori di anomalia ed i *sub*-indici che presuppongono la conoscenza di fatti e vicende relative al cliente o alla prestazione da svolgere potranno essere presi in considerazione solo ed esclusivamente laddove le informazioni:

- abbiano le caratteristiche di fatti *oggettivamente* notori, in quanto fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabili;
- siano conosciute dal Notaio in ragione della concreta propria attività professionale in quanto pertinenti con prestazioni già eseguite o da eseguire;
- risultino da fonti aperte qualificate, in quanto caratterizzate da elevati standard di credibilità, autorevolezza, attendibilità ed indipendenza ed alle quali i Notai sono tenuti ad accedere nell'esecuzione della prestazione notarile, non potendo il Notaio fondare il proprio convincimento dall'utilizzo di fonti aperte prive dei citati requisiti o acquisendo informazioni frutto di indagini ulteriori a quelle normalmente connesse all'attività notarile.